

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5059 del 05/11/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME SECCHIA AD USO ESTRAZIONE MATERIALI LITOIDI E PORZIONE STRADA DI CANTIERE, IN LOCALITA' MARZAGLIA IN COMUNE DI MODENA (MO). DITTA: GRANULATI DONNINI SPA. PRATICA: MO16T0011.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5217 del 04/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Fiume Po;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/02/2016 registrata al PG/2016/88461 del 12/02/2016 con cui Granulati Donnini S.p.A., c.f. e p.iva 02242950364, con sede legale in via Cave Montorsi, 27/a, Modena (MO) pec granulatidonnini@pec.it, nella figura della legale rappresentante Sig.ra Maria Donnini, c.f. DNNMRA65M65E905Z, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Secchia (sponda destra), in località Marzaglia, comune di Modena (MO), Via Cave Rangoni, identificata catastalmente al fg. 131, fronte map. 82 del NCT del

comune di Modena (MO) ad uso estrazione materiali litoidi (ghiaia) per complessivi 3.263 mq e per il mantenimento di occupazione di mq 113 relativi a porzione di strada di cantiere;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 265 del 07.08.2019 periodico (Parte Seconda) senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO:

- della Delibera di Giunta n. 65639/2016 del 10/05/2016 del comune di Modena nell'ambito della procedura di V.I.A. (L.R. 9/1999) relativo al “Progetto di Coltivazione e sistemazione Cava Ghiaia e Sabbia - Rangoni”;
- dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO), PG.2019.105415 del 04/07/2019 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone relativo all'estrazione di materiale litoide e utilizzo di area demaniale con porzione di strada di cantiere, intermente corrisposto per 5 annualità per complessivi € 14.121,30, effettuando due versamenti il primo di € 13.052,00 in data 11/07/2018, e il secondo di € 1.069,30 in data 31/10/2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma complessiva di €. 2.824,26 (pari a 1/5 del canone totale), effettuando due versamenti il primo di € 250 in data 11/07/2018 e il secondo di € 2.574,26 in data 30/10/2019 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 / c/c postale 00367409 (Intestatario Versamento Granulati Donnini Spa)

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Granulati Donnini S.p.A., c.f. e p.iva 02242950364, con sede legale in via Cave Montorsi 27/a, Modena (MO), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in sponda destra del fiume Secchia, sita in Via Cave Rangoni, località Marzaglia, identificata catastalmente al fg. 131, f.map. 82 del NCT del Comune di Modena (MO), ad uso estrazione materiali litoidi (ghiaia) per complessivi 3.263 mq., e per l'occupazione di mq 113 relativi a porzione di strada di cantiere codice pratica MO16T0011;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla richiedente in data 04/11/2019 (PG/2019/169015 del 04/11/2019);
4. di quantificare il canone annuale pari a € 2.824,26, per cui risulta un importo complessivo del canone di concessione per 5 annualità pari a €14.121,30, che è già stato interamente corrisposto;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 2.824,26;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Granulati Donnini S.p.A., c.f. e p.iva 02242950364, con sede legale in via Cave Montorsi, 27/a, Modena (MO),

(cod. pratica MO16T001).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla sponda destra fiume Secchia in Via Cave Rangoni, località Marzaglia comune di Modena (MO), individuata al fg. 131, fronte map. 82 del NCT del comune di Modena (MO) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso estrazione materiali litoidi (ghiaia) per complessivi 3.263 mq e al mantenimento di occupazione di mq 113 relativi a porzione di strada di cantiere;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario ha interamente corrisposto il canone relativo a 5 annualità per un importo pari a € 14.121,30, per cui risulta estinto il debito per l'utilizzo della risorsa demaniale per tutto il periodo di validità della concessione;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

2. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.824,26 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di adozione dell'atto di concessione; .
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6

RISISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA

A SEGUITO DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA RANGONI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto e alla realizzazione di tutte le fasi del progetto “Piano di Coltivazione e Sistemazione cava di ghiaia e sabbia Rangoni” presentato, con particolare riferimento a quanto previsto al Punto 3.4.3 “Fase di Risistemazione” (Tav. CT9 e CT10), al fine del recupero dell'area interessata dall'escavazione e alla destinazione finale del piano ribassato di tipo naturalistico;
2. La eventuale dichiarazione di decadenza o la revoca comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale e dei canoni concessori relativi alle risorse demaniali previste in concessione e non utilizzate;
3. Qualora, il concessionario non provveda alla realizzazione della citata fase di Risistemazione entro i termini previsti dal progetto dall'Amministrazione, procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato per la parte di competenza

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata negli elaborati grafici agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI VIA

1- Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale con nota prot. pg.2019.105415 del 04/07/2019 dall'agenzia interregionale per il fiume po:

- a) Rimane in capo al soggetto richiedente la manutenzione delle opere di difesa (muraglioni), la verifica che le attività di scavo non comportino un peggioramento delle condizioni di stabilità delle stesse e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna al comparto;
- b) Il Nulla Osta rilasciato non esenta il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2- Il soggetto richiedente è altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno del rapporto sull'impatto ambientale del progetto "piano di coltivazione e sistemazione cava ghiaia e sabbia – Rangoni" ai punti 1.C, 2.C e 3.C come indicato dalla delibera di giunta n.

65639/2016 del 10/05/2016 del Comune di Modena, in qualità di autorità competente in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale;

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

La sottoscritta Maria Donnini c.f. DNNMRA65M65E905Z in qualità di legale rappresentante di Granulati Donnini S.p.A., c.f. e p.iva 02242950364 presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

La legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.